

#OCCHIAPERTI

La campagna di Riparte il futuro per la regolamentazione del lobbying in Italia

IL REPORT

WWW.RIPARTEILFUTURO.IT/OCCHIAPERTI

#OCCHIAPERTI

*La campagna di Riparte il futuro per la
regolamentazione del lobbying in Italia*

A cura di:

Alessandro Zagarella

con la collaborazione di:

Giulio Carini

Federico Anghel 

Mattia Anzaldi

COSA CHIEDIAMO

1. REGISTRO PUBBLICO OBBLIGATORIO DEI LOBBISTI

Per prima cosa chiediamo l'istituzione di un registro pubblico obbligatorio dei lobbisti, **la cui iscrizione sia vincolante all'esercizio delle attività di rappresentanza e che preveda un codice etico di condotta**. Chiunque dovesse operare attività di lobbying e pressione nei confronti del decisore pubblico rischierebbe di incorrere in sanzioni di natura economica e reputazionale, oltre che nell'espulsione dal registro.

Il registro pubblico punta a rendere **trasparenti e accessibili alcune informazioni** relative ai lobbisti e alla loro attività, come l'organizzazione per cui si lavora, i temi di interesse, gli obiettivi perseguiti o il budget a disposizione; al contempo, si chiede di rendere pubblico anche lo storico giudiziario del professionista, valutandone la non ammissione in caso di condanne per reati di mafia, corruzione e ai danni dello Stato.

L'iscrizione obbligatoria al registro pubblico fornisce il **riconoscimento ufficiale** come portatore di interessi particolari, oltre che offrire alcuni **benefit specifici**, come ad esempio, il diritto di accesso al Parlamento, ai Ministeri e ad aree specifiche dei siti web istituzionali, dove poter reperire e fornire documentazione scientifica utile al processo legislativo.

2. AGENDA PUBBLICA DEGLI INCONTRI

Non basta solo sapere chi esercita pressione sui decisori pubblici; occorre anche sapere quando e come lo fa. Ecco perché è necessario introdurre parallelamente al registro un'agenda pubblica degli incontri tra politici e lobbisti.

Ogni lobbista nella sua relazione periodica e ogni decisore pubblico in una sua agenda pubblica dovrà rendere conoscibili i dati relativi agli incontri svolti, i temi in discussione e l'eventuale documentazione depositata.

3. QUADRO SANZIONATORIO

Affinché la normativa abbia validità non solo sul piano teorico ma anche nella prassi quotidiana, va delineato un quadro sanzionatorio serio, volto a colpire i comportamenti illeciti e valido in egual misura sia per i lobbisti che esercitino la loro attività fuori dal registro o fuori dall'agenda pubblica sia per i decisori pubblici che non registrino gli incontri.

Il compito di “controllore” spetta inevitabilmente a un organo super partes, che possa monitorare i dati del registro e dell’agenda pubblica e che abbia la funzione di irrogare le sanzioni.

Il quadro sanzionatorio dovrebbe interessare l’attività dei portatori di interesse e dei decisori pubblici in relazione al loro reciproco rapporto e qualora questo si strutturasse oltre gli obblighi imposti dal registro e dalla compilazione dell’agenda degli incontri, dovrebbe prevedere sanzioni economiche e reputazionali per entrambe le parti.

CON LA REGOLAMENTAZIONE SI POTREBBE:

1. CONOSCERE CHI INFLUENZA DAVVERO GLI ATTI NORMATIVI

L’adozione di un registro pubblico obbligatorio dei lobbisti permetterebbe di comprendere quali interessi particolari si attivano in favore o contro a un determinato progetto di legge, in quale maniera e a quale fine, facendo emergere chiaramente in quale modo e per quali motivi il decisore pubblico assume una determinata scelta. Ogni cittadino potrebbe chiedere ai parlamentari la ragione per la quale hanno prestato attenzione solo agli interessi di alcune parti, piuttosto che di altre.

2. TENERE TRACCIA DI CHI INCONTRA I DECISORI PUBBLICI

Non basta sapere chi esercita pressione sui decisori pubblici: occorre anche sapere quando e come lo fa. Ecco perché è importante introdurre un’agenda pubblica degli incontri tra politici e lobbisti, dove entrambe le parti siano vincolate a rendere noti i motivi dell’incontro, quando si è tenuto, alla presenza di chi e l’eventuale documentazione prodotta o fornita in tale sede.

3. SAPERE CHI ENTRA E CHI ESCE DAL PARLAMENTO

L’introduzione del registro pubblico e il conseguente riconoscimento di precisi diritti per gli iscritti permetterebbero di mappare chi accede e con quale frequenza ai luoghi dove vengono discusse e votate le leggi.

4. PERMETTERE A TUTTE LE VOCI DI ESSERE ASCOLTATE

Un sistema di trasparenza e partecipazione regolamentato con una normativa organica permetterebbe a tutti i gruppi di interesse di portare le proprie istanze al decisore pubblico indipenden-

temente dalla forza economica delle parti rappresentate, favorendo così una migliore concorrenza degli interessi.

5. LIMITARE IL POTERE DEI LOBBISTI OCCULTI

L'equo accesso alle informazioni per tutti i lobbisti iscritti, l'introduzione di un codice di condotta e di un quadro sanzionatorio efficace contribuirebbero a disincentivare azioni illecite e a riequilibrare la concorrenza.

5 cose che potresti fare
se nel nostro Paese fosse regolamentata l'attività di lobbying

RIPARTE IL FUTURO #occhiaperti

Conoscere chi influenza davvero i testi di legge



L'adozione di un registro pubblico e obbligatorio dei lobbisti permetterebbe di comprendere quali interessi particolari si attivano in favore o contro a un determinato progetto di legge.

Tenere traccia di chi incontra i decisori pubblici



Non basta sapere chi esercita pressione sui decisori pubblici; occorre anche sapere quando e come lo fa. Ecco perché è importante introdurre una agenda pubblica degli incontri tra politici e lobbisti.

Sapere chi entra ed esce dal Parlamento



L'introduzione del registro pubblico e la regolamentazione dell'attività di lobbying permetterebbero di mappare chi accede e con quale frequenza ai luoghi dove vengono discusse e votate le leggi.

Chiedere che tutte le voci vengano ascoltate



Interpellando l'agenda degli incontri ogni cittadino potrebbe chiedere conto ai parlamentari il motivo per cui hanno prestato attenzione solo agli interessi di alcune parti, piuttosto che di altre.

Limitare il potere dei lobbisti occulti



L'equo accesso alle informazioni per i lobbisti, l'introduzione di un codice di condotta e di sanzioni efficaci contribuirebbero a disincentivare azioni illecite e a riequilibrare la concorrenza.

Infografica presente online all'indirizzo:
<http://www.riparteilfuturo.it/occhiaperti#panel-5-cose-che-potresti-fare>

5

I DETTAGLI DELLA NORMATIVA

CHI DEVE ESSERE INCLUSO O ESCLUSO DAL REGISTRO

Il Registro deve comprendere tutti i soggetti, in forma singola o associata, che conducono attività di lobbying: agenzie specializzate in relazioni pubbliche e istituzionali, consulenti e studi legali che operano azioni di advocacy sul campo, associazioni di categoria, ong, associazioni di rappresentanza, imprese, think tank, istituti di ricerca, fondazioni.

Sono da escludere dall'iscrizione, e quindi dalla possibilità di poter agire in quanto lobbisti, visto il loro accesso privilegiato ai luoghi della decisione, i giornalisti parlamentari e gli ex parlamentari (fino a un determinato periodo dalla cessazione del loro incarico, cd. "cooling off-period").

IL PERIODO DI ATTESA (COOLING OFF-PERIOD)

Come previsto nelle normative organiche anglosassoni, un periodo di "cooling-off" adeguato si estenderebbe fino a due anni dalla fine del mandato.

In questo caso potrebbe essere ripresa la normativa già prevista nell'ordinamento giuridico italiano (art. 2 della legge n. 481 del 1995), che prevede il c.d. "cooling off" per i membri delle authorities, estendendolo a tutti i decisori pubblici e ai portatori di interessi privati in modo da evitare sovrapposizioni di ruoli.

Per scongiurare il fenomeno delle "revolving doors", non possono essere iscritti al registro ed esercitare l'attività di lobbying i decisori pubblici, i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, del Parlamento, degli enti pubblici, inclusi anche i giornalisti che svolgono attività presso il Parlamento e che hanno accesso ai relativi uffici, i dirigenti di partiti o movimenti politici, nonché i membri dei rispettivi staff.

QUALE AUTORITÀ DOVREBBE MONITORARE IL REGISTRO

Un'autorità indipendente come l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) o l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), potrebbe essere identificata come responsabile del registro e preposta al monitoraggio dell'attività di lobbying.

Tra queste, scegliere ANAC significherebbe connotare il fenomeno lobbistico all'interno di un'enciclopedia di significati attinente in particolare alla lotta alla anticorruzione.

Scegliere l'AGCM significherebbe invece puntare sugli effetti benefici a livello di concorrenza del mercato che una normativa organica volta alla trasparenza e partecipazione delle lobby al processo decisionale potrebbe apportare.

È da sconsigliare invece l'istituzione di una nuova autorità ad hoc, che oltre a complicare il quadro strutturale, rischierebbe di generare costi troppo onerosi per la spesa pubblica.

CHE TIPO DI INFORMAZIONI DEVONO DIVULGARE I LOBBISTI

Il portatore d'interesse dovrebbe essere tenuto a rendere pubblica, attraverso il registro e con cadenza annuale, una relazione sull'attività svolta, comprendente l'elenco dei decisori pubblici e dei processi decisionali relativamente ai quali ha condotto la propria attività, unitamente ai risultati della stessa, l'indicazione delle risorse umane e delle spese a cui ha fatto fronte per ogni cliente e le eventuali criticità emerse nel rapporto coi decisori pubblici.

Inoltre, i lobbisti dovrebbero rendere noti i dati economici relativi al budget a disposizione per la propria attività, da aggiornare annualmente.

COME E DOVE VENGONO PUBBLICATE LE INFORMAZIONI E I DATI ECONOMICI DEL REGISTRO

Un sito internet istituzionale creato ad hoc, gestito dall'autorità delegata a tenere il registro, dovrebbe garantire a tutti i cittadini il libero accesso alle informazioni raccolte.

Inoltre, ponendo l'obbligo per ogni atto normativo di essere accompagnato da un'adeguata relazione in cui i decisori pubblici danno nota dei portatori di interesse auditi e dell'attività di lobbying condotta da questi nei loro confronti, secondo il meccanismo del cosiddetto "legislative footprint", l'origine della decisione sarebbe riscontrabile in tutti i testi normativi.

OBBLIGHI E SANZIONI PER I DECISORI PUBBLICI

Il governo dovrebbe essere vincolato a rendere note le proprie iniziative di legge e ogni atto normativo dovrebbe essere accompagnato da una adeguata relazione, da cui emergano i portatori di interesse auditi e l'attività di lobbying da essi condotta, secondo il meccanismo del "legislative footprint".

Va previsto inoltre che gli atti normativi adottati a seguito di processi decisionali pubblici in cui le consultazioni dei portatori d'interessi siano state insufficienti, possano essere impugnati dagli interessati presso il Tribunale amministrativo competente.

Le sanzioni andrebbero dalla decadenza alle sanzioni pecuniarie.

OBBLIGHI E SANZIONI PER I LOBBISTI

Il mancato rispetto delle procedure di consultazione e il mancato o incompleto invio del rapporto dovrebbero essere puniti, previo contraddittorio con gli interessati, a seconda della gravità delle condotte, mediante la sospensione o la cancellazione dal registro.

Inoltre, il portatore di interessi che svolga nei confronti dei decisori pubblici l'attività di rappresentanza di interessi senza essere iscritto al registro dovrebbe essere punito con una sanzione pecuniaria. La medesima sanzione si applica poi nei casi in cui sia svolta attività di rappresentanza di interessi da parte dei soggetti incompatibili all'iscrizione al registro.

Andrebbero poi punite con sanzioni pecuniarie sia la falsità di informazioni (fornite all'atto di iscrizione o nei successivi aggiornamenti e quelle contenute nella relazione annuale) sia la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni. Tali multe dovrebbero essere comminate dall'autorità stessa, a seguito di un procedimento in contraddittorio.

Il provvedimento sanzionatorio dovrebbe essere reso pubblico e il rappresentante di interessi particolari escluso dal registro non potrebbe chiedere una nuova iscrizione prima di due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

TUTTO CIO' CHE C'È DA SAPERE SUL LOBBYING

CHE COSA SIGNIFICA FARE LOBBY?

Fare lobbying significa agire per influenzare il processo decisionale attraverso azioni di comunicazione e informazione, volte a tutelare un interesse persuadendo, influenzando e sollecitando i decisori pubblici per fini legittimi.

L'attività di lobbying deve essere considerata come un'opportunità dal decisore pubblico più che una minaccia: il valore della conoscenza pubblica delle lobby responsabilizza i titolari di cariche istituzionali e i portatori di interessi, aumentando la conoscenza e la fiducia dei cittadini sulle azioni del decisore pubblico, semplificando l'interazione tra imprenditori e legislatori e infine promuovendo lo sviluppo economico del Paese.

COME SI DEFINISCE UN LOBBISTA?

Il lobbista è colui che informa il decisore pubblico con informazioni e comunicazioni volte a tutelare un interesse legittimo al fine di effettuare scelte libere e consapevoli.

Come definito dall'Accordo Interistituzionale sul registro per la Trasparenza tra Parlamento e Commissione europea del 2014, la professione di lobbista comprende ogni "attività svolta allo scopo di influenzare direttamente o indirettamente l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali delle istituzioni, a prescindere dal luogo in cui sono condotte e dai canali o mezzi di comunicazione impiegati".

QUALI SONO I TENTATIVI DI REGOLAMENTARE IL LOBBYING?

Nell'attuale legislatura i progetti di legge presentati con oggetto la regolamentazione dell'attività di lobbying sono un totale di 18. Dal 1948 al 2012, ovvero dalla I alla XVI legislatura parlamentare, sono stati presentati 51 disegni di legge in materia di gruppi di pressione. Nessuno di questi è stato mai approvato; solo 6 sono stati esaminati dalle Commissioni competenti (in genere la Commissione Lavoro e, nella XIV legislatura, la Commissione Affari costituzionali) e nessuno è stato mai discusso in Assemblea.

I disegni di legge presentati mostrano l'evoluzione della percezione dei gruppi di pressione da parte del legislatore, tanto che possiamo individuare tre fasi nel tentativo di regolamentare la tematica (cfr. Petrillo, 2012).

La prima fase va all'incirca dal 1976 al 1988. In questo periodo i disegni di legge presentati si caratterizzano, da un lato per la confusione (più o meno voluta) tra l'attività di lobbying e l'attività di comunicazione istituzionale (la prima percepita come sinonimo della seconda) e dall'altro per il giudizio estremamente negativo nei confronti di un'attività, come quella di lobbying appunto, da disciplinare e "imbrigliare".

La seconda fase prende avvio con l'intervista rilasciata sul tema delle lobby, nel novembre del

1988, dall'allora Ministro per le riforme istituzionali, Antonio Maccanico, e termina 18 anni dopo, nel 2006. Allora e per la prima volta infatti il governo sembrava accorgersi delle lobby e il ministro Maccanico formulava una proposta di regolamentazione dei gruppi di pressione collegandola a una profonda riforma del sistema istituzionale. I disegni di legge presentati in questa fase ribadivano la confusione di ruoli tra lobbisti e responsabili delle pubbliche relazioni, esprimendo per lo più un giudizio negativo sull'attività di lobby da regolamentare al fine di evitare ogni tentativo di corruzione della classe politica, mancando del tutto una visione costruttiva del fenomeno lobbistico.

Nel 2006 si verifica l'inizio della terza fase; il governo presieduto da Romano Prodi per la prima volta presenta un suo ddl governativo sul lobbying, il cd. Ddl Santagata, i cui punti cardine sono essenzialmente quattro: 1) il riconoscimento giuridico dei gruppi di interesse come parte del complesso e pluralistico sistema istituzionale e la loro iscrizione obbligatoria in un elenco pubblico; 2) l'obbligo per le lobby di relazionare al Parlamento, semestralmente o ogni anno, sull'attività svolta; 3) la definizione di codici di condotta e di deontologia professionale; 4) la previsione di sanzioni pecuniarie.

Tutte le proposte ad oggi presentate sono state assegnate alle Commissioni Affari costituzionali della camera competente ma ad oggi nessuna di queste è stata ancora discussa. Non avendo avuto nessuna proposta esito positivo le lobby continuano quindi a partecipare al processo decisionale in modo sostanzialmente occulto e discrezionale.

PERCHÉ È NECESSARIA UNA LEGGE ORGANICA?

Occorre una legge organica per superare la frammentazione normativa e dare coerenza alle norme sulla trasparenza e sulla partecipazione del processo decisionale.

In particolare, la Toscana è stata la prima Regione a dettare una specifica disciplina in materia, istituzionalizzando il fenomeno lobbistico con la Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 "Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana", che ha lo scopo di favorire la presenza di soggetti rappresentativi di interessi nell'attività politica ed amministrativa della Regione, al fine consentire la trasparenza dell'attività politica.

In questo modo, la Regione Toscana e successivamente la Regione Molise (Legge regionale 22 ottobre 2004, n. 4 "Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale del Molise"), la Regione Abruzzo (Legge regionale 22 dicembre 2010, n. 61 "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari") e da ultimo la Regione Calabria (Legge regionale 12 febbraio 2016, n.4, "Disciplina sulla trasparenza dell'attività politica e amministrativa e sull'attività di rappresentanza di interessi particolari"), hanno riconosciuto i gruppi di pressione sviluppandone il ruolo di portatori di interessi.

Ad oggi, però, nessuna delle leggi approvate si è rivelata in qualche modo efficace e non hanno trovato piena applicazione.

L'ITER MIGLIORE PER UNA REGOLAMENTAZIONE?

La via più rapida sarebbe quella di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dpcm). O ancora una legge delega al ministro della Funzione pubblica che potrebbe assicurare attraverso un decreto legislativo un riordino della disciplina della trasparenza e della partecipazione dei cittadini e dei portatori di interesse nella progettazione, attuazione e valutazione dei servizi e delle politiche pubbliche.

In alternativa anche un ddl o l'esame di uno dei pdl già depositati presso le Camere, che però rischierebbero di avere tempi di approvazione più lunghi nel lungo e tortuoso iter parlamentare.

QUANTO COSTEREBBE UN REGISTRO PUBBLICO DEI LOBBISTI?

I costi per la realizzazione del sistema sono limitati da entrambe le parti: se lo Stato può da una parte utilizzare risorse umane e finanziarie già disponibili, l'obbligo annuale di rendicontazione in capo agli iscritti al registro pubblico dei lobbisti avrebbe costi ininfluenti per le imprese.

Da evidenziare che già nel 2012 con il decreto n. 2284 del 6 febbraio 2012, il ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la prima volta in Italia, sul modello delle procedure di consultazione delle lobby previste a livello comunitario, ha regolamentato le modalità di partecipazione dei portatori di interessi del settore agroalimentare nei processi di elaborazione dei disegni di legge e degli schemi di regolamento di competenza del Ministero, al fine di rendere trasparente il rapporto tra lobbisti e decisore pubblico a costo zero, attraverso le risorse umane e finanziarie previste a legislazione vigente.

Dal punto di vista delle imprese, una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi improntata ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione democratica e di conoscibilità dei processi decisionali, migliorerebbe nel medio-lungo periodo il funzionamento della concorrenza nel mercato delle relazioni istituzionali. Il già citato effetto positivo sull'occupazione, determinato da un'attività di lobbying trasparente e caratterizzata da eguali condizioni di partenza tra i vari soggetti, avrebbe effetti indiretti sulla domanda aggregata, determinando una variazione positiva del PIL, tanto maggiore quanto più veloce e puntuale risulterà l'implementazione della regolamentazione.

Premesso che dall'intervento normativo de quo non derivano costi o oneri informativi per i cittadini, per quel che concerne le imprese che svolgono attività di lobbying in house e non, potrebbe configurarsi l'ipotesi di un aumento dei costi derivanti dalla complessità degli adempimenti di reportistica e rendicontazione previsti dall'intervento normativo. L'attività di rendicontazione, a carico dei soggetti iscritti al registro, consiste nella elaborazione, pubblicizzazione e conservazione di report e documenti che riprendono sotto molteplici profili l'attività di lobbying.

Viceversa, ove non fosse richiesto un obbligo temporale a scadenza ravvicinata e dettagliato nel merito, i costi sarebbero agevolmente sostenibili.

LE REGOLAMENTAZIONI EUROPEE

TABELLA DI SINTESI

STRUMENTO	GERMANIA 1972	POLONIA 1992	LITUANIA 2001	FRANCIA 2009	UE 2011-2014	SLOVENIA 2011	AUSTRIA 2012	PAESI BASSI 2012	UK 2014
Registrazione obbligatoria o volontaria	V	O	O	V	V	O	O	V	O
Pass d'accesso verso il decisore pubblico	X	X	X	X	X	—	—	X	—
<i>Iscrizione per</i>									
a. <u>ONG</u>	X	—	—	X	X	—	X	X	—
b. Imprese	X	—	—	X	X	—	X	X	—
c. Lobbisti conto terzi	—	X	X	X	X	X	X	X	X
<i>Decisore pubblico</i>									
a. Legislativo	X	X	X	X	X	X	X	X	X
b. Esecutivo	—	X	—	—	—	X	X	—	X
<i>Dati richiesti</i>									
a. Nome	—	X	X	X	X	X	X	X	X
b. Impiegati	X	X	X	X	X	X	X	X	X
c. Cliente	—	X	X	X	X	X	X	X	X
d. Aree d'interesse	—	—	—	—	X	—	X	—	X
e. Misure specifiche	—	X	X	X	—	X	X	—	X
f. Entrate	—	—	X	—	X	X	X	—	X
g. Spese per attività di <i>lobbying</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
h. Contatti lobbistici	—	X	—	—	—	X	X	—	X
i. Contributi politici	—	—	—	—	—	X	—	—	X
Multa/detenzioni per violazioni	—	X	X	—	—	X	X	—	X
Accesso internet dati	—	—	X	X	X	X	X	X	X
Codice di condotta per gli iscritti	—	—	—	X	X	—	X	X	—

CHI SIAMO

Riparte il futuro è una comunità digitale apartitica di **oltre 1 milione di persone** che cerca di sconfiggere la corruzione promuovendo la trasparenza e la certezza del diritto.

Perché un'Italia corrotta è un'Italia povera, senza lavoro, che non attira investimenti stranieri e non è capace di offrire un futuro a tutti, in particolare ai giovani.

Il livello di corruzione nel nostro Paese è ancora alto, ma cresce anche l'impegno per contrastare questo male che distrugge le speranze e il bene comune.

Con il contributo di tutti possiamo vincere questa battaglia.

Riparte il futuro aderisce a **The Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation (ALTER-EU)**, una coalizione di oltre 200 associazioni che cercano di promuovere la trasparenza delle lobby nell'UE.

PER APPROFONDIRE

- Pier Luigi Petrillo, *Democrazie sotto pressione. Parlamenti e lobbies nel diritto pubblico comparato* - Giuffrè 2012
- Pier Luigi Petrillo, *Democrazie e lobbies : è tempo di regolare la pressione* - Forum di Quaderni costituzionali: rassegna 2015, n. 7, p. 1-8.
- Liborio Mattina, *I gruppi di interesse* - Il Mulino, 2010.
- Gianluca Sgueo, *Lobbying e Lobbismi. Le regole del gioco in una democrazia reale* - Egea-Bocconi, 2012
- OECD, *Lobbyists, government and Public Trust, vol. 3*, dicembre 2014
- Transparency International Italia, *Lobbying E Democrazia: La Rappresentanza Degli Interessi In Italia*, 2014.
- Tommaso Edoardo Frosini, *È giunta l'ora di una legge sulle lobbies* - Forum di Quaderni costituzionali: rassegna 2015, n. 2, p. 1-9.

CONTATTI

RIPARTE IL FUTURO

sito web: www.riparteilfuturo.it

campagna "Occhi Aperti": www.riparteilfuturo.it/occhiaperti

indirizzo mail: info@riparteilfuturo.it

FEDERICO ANGHELÉ

Responsabile policy Riparte il futuro

federico.a@riparteilfuturo.it